# **CORTE COSTITUZIONALE**

Ordinanza **223/1986** (ECLI:IT:COST:1986:223)

Giudizio: GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI

Presidente: LA PERGOLA - Redattore: - Relatore: CORASANITI
Camera di Consiglio del 08/10/1986; Decisione del 22/10/1986

Deposito del 23/10/1986; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Massime: **12574** 

Atti decisi:

N. 223

# ORDINANZA 22 OTTOBRE 1986

Deposito in cancelleria: 23 ottobre 1986.

Pres. LA PERGOLA - Rel. CORASANITI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - Prof. ANTONIO BALDASSARRE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

Vista l'istanza di sospensione dell'esecuzione delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile dell'8 aprile 1986, n. 718/FPC/ZA, pubblicata in G. U. n. 83 del 10 aprile 1986, recante "misure straordinarie ed urgenti relative allo smaltimento dei

rifiuti tossici e nocivi", e del 28 aprile 1986, n. 727/FPC/ZA, pubblicata in G. U. n. 102 del 5 maggio 1986, recante "disposizioni per la realizzazione degli interventi di emergenza sul territorio inquinato dai rifiuti tossici e nocivi", presentata dalla ricorrente Provincia autonoma di Trento in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, col ricorso proposto dalla Provincia medesima (Reg. confl. n. 29/1986) per l'annullamento delle ordinanze in oggetto, in quanto lesive delle competenze provinciali in materia di urbanistica, di lavori pubblici di interesse provinciale, di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e di igiene e sanità (artt. 8, nn. 5, 17 e 13, e 9, n. 10, dello Statuto Trentino Alto - Adige; d.P.R. n. 381 del 1974; art. 7, comma secondo, legge n. 650 del 1979; art. 6, u.c., del d.P.R. n. 915 del 1982).

Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso.

visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenute la dichiarazione di rinunzia alla istanza di sospensione degli atti impugnati resa in camera di consiglio dal difensore della ricorrente, avv. Rueca, e la adesione dell'Avvocatura dello Stato, in persona dell'avv. Laporta.

Udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 1986 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

#### PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

dà atto della rinunzia all'istanza di sospensione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ALDO CORASANITI GIUSEPPE BORZELLINO FRANCESCO GRECO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI FRANCESCO PAOLO CASAVOLA ANTONIO BALDASSARRE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.